

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili giovani coppie per i nati dal 1981 in poi

di **Alessandro Bonuzzi**

La detrazione Irpef è riservata alle **coppie che nel 2016 risultano coniugate o conviventi** da almeno tre anni, sempreché perlomeno uno dei due componenti **non superi i 35 anni di età nel 2016**, acquirenti di un'unità immobiliare nel 2015 o nel 2016 destinata ad essere adibita ad **abitazione principale**, rispettivamente, entro quest'anno o entro il termine di presentazione dell'Unico 2017.

È quanto chiarito dalla [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E](#) di ieri con riferimento all'agevolazione per l'acquisto di nuovi mobili da parte delle **giovani coppie** introdotta dall'ultima legge di Stabilità.

Il comma 75 dell'articolo 1 della L. 208/2015 ha, infatti, ampliato le ipotesi in cui è possibile fruire del **bonus mobili**, individuando specifici requisiti in presenza dei quali il *plafond* su cui calcolare la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è elevato fino a **16.000** euro.

Il **limite è riferito alla coppia**; pertanto, se le spese sostenute superano i 16.000 euro, la detrazione deve essere calcolata tenendo conto di questo importo e ripartita fra i componenti della coppia in base all'effettivo **sostenimento** dell'onere da parte di ciascuno.

Il beneficio compete per le **spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 esclusivamente** per l'acquisto di **mobili nuovi** destinati all'arredo dell'abitazione principale della giovane coppia. Le tipologie di mobili sono analoghe a quelle agevolabili con il "*bonus mobili e grandi elettrodomestici*" (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E/2013). Da ciò deriva il **divieto di cumulare** le due detrazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Ma le indicazioni più preziose della circolare in commento sono senz'altro quelle relative all'**ambito soggettivo** dell'agevolazione, poiché qui covavano le incertezze più rilevanti.

Al riguardo, viene chiarito che per rientrare nell'ambito della detrazione **è necessario**:

1. **essere una coppia coniugata o che convive al pari che se lo fosse da almeno tre anni.**
Più precisamente, per le coppie coniugate è sufficiente che i soggetti risultino sposati nel 2016. Per le coppie conviventi, invece, la convivenza deve durare da almeno tre anni; tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

2. **non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti della coppia, i 35 anni di età.** Il requisito deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui cade il compleanno. Integrano la condizione, quindi, coloro che sono nati al più tardi il 31 dicembre 1981;
3. **essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.** L'acquisto può avvenire a titolo oneroso o gratuito anche da parte di uno solo dei soggetti che compongono la coppia; va da sé che in questo caso l'acquisto deve essere effettuato dal "giovane", ossia da colui che non ha superato i 35 anni. Peraltro, è importante tener presente che **la compravendita dell'immobile può essere effettuata nel 2016 oppure può anche essere stata effettuata nel 2015.** Tuttavia, a seconda dell'anno in cui si è perfezionato l'acquisto cambia il termine entro il quale il fabbricato deve essere **destinato ad abitazione principale.** Infatti, se il rogito è avvenuto lo scorso anno la destinazione deve sussistere **già nel 2016.** Diversamente, gli immobili acquistati quest'anno possono essere destinati ad abitazione principale **entro il termine di presentazione dell'Unico 2017** e, quindi, entro il 30 settembre 2017.

Si noti che la sussistenza di questi requisiti può essere **anteriore** o **successiva** alla data di acquisto dei mobili.

Quindi, ad esempio, *"se una coppia coniugata **acquista i mobili a marzo 2016** e stipula il rogito di acquisto dell'unità immobiliare ad **ottobre 2016**, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l'unità immobiliare sia destinata ad **abitazione principale** di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016"*.

Infine, la circolare precisa che, per la fruizione della detrazione, è necessario che il **pagamento** sia effettuato mediante **bonifico** o **carta di debito** o **credito**.

Sul punto, poi, è concessa un'importante apertura. A detta dell'Ufficio, infatti, **se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico soggetto a ritenuta.**

Ciò vale anche per le spese che danno diritto al *"bonus mobili e grandi elettrodomestici"*. Devono quindi ritenersi superate le indicazioni della circolare n. 29/E/2013.